

COLLEGATO LAVORO – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO – COMMENTO ANCE

L'articolo 18 della Legge n. 203/2024 ha inteso sostituire il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, disponendo che, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

- a) apprendistato professionalizzante, come già previsto prima dell'entrata in vigore della legge in commento, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
In questo caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva: pertanto, tre anni, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale per le imprese edili;
- b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, decreto legislativo n. 81/2015, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi. Tale possibilità di trasformazione è stata introdotta dalla legge in commento.

Come per altri punti del Collegato Lavoro, sono attesi chiarimenti interpretativi da parte degli Enti ministeriali competenti.